

Codice A1813A

D.D. 22 maggio 2019, n. 1806

L.r. n 45/89 Autorizzazione per la realizzazione di una nuova pista forestale in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici nei comuni di Monastero di Lanzo, localita' Borgata Cresto, Pessinetto, localita' Bernucchio, e Ceres, localita' Pas. Richiedente: Consorzio Strada Interpodereale Sistina Menulla Costa Piana

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il Consorzio Strada Interpodereale Sistina Menulla Costa Piana con sede in Monastero di Lanzo (To) per la realizzazione di una nuova pista forestale nei comuni di Monastero di Lanzo, località Borgata Cresto, Pessinetto, località Bernucchio, e Ceres, località Pas, su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici individuate al NCT del comune di Monastero di Lanzo al foglio 21 tra le sezioni 10 e 420, particelle n° 1345, 1106, 1658, 1107, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1164, 1165, 1167, 1180, 1181, 1456, 1457, 1188, 1684, 1459, 1458, 1189, 1663, 1440, 1191, 1700, 1192, 1701, 848, 1205, 845, 1206, 1319, 1318, 1317, 1209 e 1316, e tra le sezioni 2320 e 2530, particelle n° 1530, 1531, 1532, 1523, 1370, 1338, 1336, 1671, 1672 e 1673, foglio 22 tra le sezioni 2320 e 2530, particelle n° 1095, 244, 931, 151, 150, 149, 148 e 147, al NCT del comune di Pessinetto al foglio 31 tra le sezioni 1640 e 1720, particelle n° 103, 110, 111 e 109, foglio 32 tra le sezioni 1230 e 2320, particelle n° 169, 887, 888, 613, 614, 615, 922, 620, 617, 618, 837, 690, 689, 739, 740, 738, 737, 736, 755, 756, 758 e 759, e foglio 33 tra le sezioni 1510 e 2560, particella n° 467, e tra le sezioni 1550 e 1380, particelle 467, 541, 369, 477, 374, 44, 45, 46, 554, 47, 490 e 48, ed al NCT del comune di Ceres al foglio 33 tra le sezioni 2600 e 2660, particelle n° 136, 135, 127, 122 e 118 e tra le sezioni 2680 e 2690, particella n° 141 nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- 2) la regimazione delle acque superficiali presso i segmenti di pista in tornante dovrà essere realizzata avendo cura di evitare rilasci sul pendio concentrati e laddove non sia possibile un recapito all'interno di impluvi stabili posti nelle immediate vicinanze. Dovrà pertanto essere favorita la diffusione delle acque su ampie superfici per garantire il miglior equilibrio idrogeologico;
- 3) il sistema di regimentazione delle acque superficiali dovrà essere mantenuto in piena efficienza operando tutti gli eventuali aggiustamenti del caso. Analoga cura ed attenzione manutentiva dovrà essere posta anche in riferimento alla gestione delle acque di risorgiva;
- 4) il titolare dell'autorizzazione dovrà eseguire la ricarica del terreno per la formazione del corpo/piattaforma stradale nel pieno rispetto degli indirizzi operativi di cui alle "Linee guida per la progettazione e la costruzione di piste e strade in ambito forestale";
- 5) la distanza massima tra le canalette trasversali per la regimazione delle acque sul piano viario dovrà essere pari ad almeno 25 m, al fine di garantire la migliore compatibilità idrogeologica ed ottemperare a quanto disposto dalle Linee guida. Non è ammesso adottare un passo maggiore di 25 m anche nei segmenti meno problematici

- 6) le opere di sostegno dei riporti e quelle di consolidamento dei fronti di scavo dovranno essere realizzate utilizzando blocchi squadrati, di pezzatura idonea, aventi struttura compatta, non geliva né lamellare, e dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità;
- 7) le scarpate di scavo dovranno essere sottoposte a riprofilatura, provvedendo in particolare allo scoronamento della zolla di monte;
- 8) in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione, in qualsiasi fase e circostanza, la stabilità del sito e il buon regime delle acque. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle, dilavamenti, ristagni ed erosioni. Gli sbancamenti in depositi sciolti dovranno essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali rilevati in sito, e comunque non superiori ai limiti indicati dalle Linee guida, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti. Durante i lavori si dovrà prevedere un adeguato sistema di regimentazione provvisoria delle acque;
- 9) il titolare dell'autorizzazione dovrà sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, e dovrà darne immediata comunicazione a questo Settore per la loro valutazione;
- 10) è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato
- 11) i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, coperti con teli antierosivi ed ubicati lontano dalle aree potenzialmente passibili di inondazione e/o interessate da fenomeni di valanga e/o pericolose in base alla predisposizione al franamento, e comunque a distanza dagli edifici e dalla viabilità esistente, inclusa la rete sentieristica;
- 12) i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante potranno essere realizzati con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando in ogni caso l'impiego degli orizzonti limosi incontrati durante gli scavi.
- 13) durante gli scavi ed i riporti dovrà essere salvaguardata e conservata la cotica erbosa originaria, provvedendo a ricollocarla in posto al termine dei lavori. Dovrà essere garantito il recupero del soprassuolo nelle aree interessate dai lavori attraverso operazioni di inerbimento con idrosemina od altra tecnica finalizzata allo scopo entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra. Tale operazione dovrà essere ripetuta nelle stagioni seguenti fino a che la nuova cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
- 14) i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati, compresi i residui legnosi, rami e cimali, dovranno essere allontanati dall'area, non dovranno in alcun caso essere collocati presso corsi d'acqua, alvei e fasce spondali di rii o colatori, né essere accumulati sulle porzioni del pendio potenzialmente soggette a movimenti gravitativi, fenomeni di valanga o con una pendenza superiore al 30 %. Tali materiali non dovranno essere impiegati per imbottimenti e riempimenti di alcun tipo né essere interrati al di sotto della infrastruttura viaria;
- 15) il titolare dell'autorizzazione dovrà, prima di iniziare i lavori e realizzare i guadi, consultare il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 12 della L.r. n° 37/2006. Qualora le disposizioni impartite dal citato Servizio dovessero determinare modifiche al progetto degli attraversamenti, il Consorzio dovrà presentare a questo Settore domanda di variazione progettuale ed ottenere una nuova autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989.
- 16) i guadi dovranno:
 - a) essere realizzati limitando gli scavi in alveo allo stretto necessario, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare tubazioni di diametro inferiore al previsto purché in grado di regimare le portate idriche dei periodi di magra; inoltre deve essere posta adeguata attenzione durante lo scavo delle sponde per la formazione del giusto raccordo con il passaggio a corda molla della pista, che va realizzato all'incirca alla quota di fondo alveo pre-intervento, introducendo se del caso opportune

sistemazioni spondali a carattere puntuale dandone tempestiva comunicazione a questo Settore. I tratti d'asta a monte e a valle dei guadi devono essere oggetto di monitoraggio e manutenzione periodica per un intorno geomorfologico significativo, al fine di evitare l'instaurarsi di condizioni che possono favorire evoluzioni indesiderate delle aste. Per le stesse ragioni i guadi dovranno essere mantenuti verificando sempre il rispetto della sezione d'alveo ideale;

b) essere utilizzati nei periodi di bassa portata dei corsi d'acqua, ossia quando il passaggio su fondo alveo non è sommerso oppure quando i rami idrici interessati sono in sostanziale condizione di secca. Il titolare dell'autorizzazione dovrà prendere informazioni in merito agli innalzamenti dei livelli idrici in rapporto agli eventi meteorici e ad adottare tutte le misure necessarie di protezione al fine di garantire che l'uso dei passaggi in alveo avvenga sempre senza pregiudicare la sicurezza idraulica. Il titolare dell'autorizzazione svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni alle cose ed alle persone causati dall'impiego dei guadi;

17) le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e degli eventuali tracciati viari di servizio dovranno essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi, al fine di impedire fenomeni di erosione superficiale o il movimento di terra verso valle;

18) il titolare dell'autorizzazione dovrà, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, procedere con ispezioni su area vasta, a monte e a valle del tracciato viario secondo una profondità d'indagine stabilita da tecnici abilitati, esperti in materia di geologia e scienza delle costruzioni. Dovrà essere effettuato almeno un controllo nell'arco dell'anno e comunque a seguito di ogni evento meteorologico particolarmente sfavorevole, specie se causa di danni al territorio.

Il monitoraggio sullo stato di conservazione della pista forestale dovrà essere effettuato in particolare nei tratti dove il riporto è privo di sostegno ed assume caratteristiche in sezione molto simili ai casi analizzati nelle sezioni numero 160, 550, 800 e 1760, nonché laddove è stato operato uno scavo di controripa secondo le fattispecie sprovviste di manufatti di contenimento di cui alle sezioni 160A, 370, 1080, 1600, 2060 e 2500, tenuto conto che in queste situazioni il fattore di sicurezza conseguente alle verifiche di stabilità globale si attesta sempre su valori di poco superiori all'unità. Dovranno essere monitorate tutte le sezioni di verifica con o senza opere sulle ripe stradali che producono un fattore di sicurezza non superiore al termine di 1,3.

19) Il titolare dell'autorizzazione dovrà prendere informazioni sul pericolo valanghe nel caso di utilizzo della pista nel periodo invernale, o fino alla cessazione delle precipitazioni nevose, consultando in primo luogo il bollettino ufficiale delle valanghe ed eventualmente facendo svolgere accertamenti con sopralluogo da tecnici esperti in materia;

20) il titolare dell'autorizzazione solleva da ogni responsabilità l'Amministrazione regionale ed i suoi Funzionari in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del medesimo di mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto attraverso la periodica manutenzione della viabilità forestale e del suo intorno circostante significativo. Il titolare dell'autorizzazione dovrà risolvere ogni situazione inattesa indotta dalla pista, di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante i luoghi, operando per tempo al fine di evitare che i difetti osservati possano evolvere ulteriormente. Qualora l'azione richieda l'esecuzione di lavori di rifacimento/rinforzo del costruito e/o l'introduzione di opere di mitigazione, il titolare dell'autorizzazione dovrà ottenere preliminarmente da questo Settore una nuova autorizzazione secondo quanto previsto dalla L.r. n° 45/1989 presentando istanza munita degli elaborati tecnici inerenti l'attività da realizzare. Nel caso di mera manutenzione dell'opera dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione secondo quanto previsto dalla L.r. n° 45/1989 nel caso in cui debbano essere aperte piste d'accesso o formate piazzole di lavoro mediante sbancamento o riporto di terreno, anche se a carattere temporaneo.

21) il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra al fine di evitare l'ostacolo al regolare deflusso delle acque. Tutto il materiale di risulta dovrà essere allontanato prima delle successive lavorazioni. Non si dovrà abbandonare il materiale di risulta ed i residui legnosi, quali rami e cimali, in canali e corsi d'acqua in genere, né

utilizzare tale materiale per imbottimenti, riempimenti o comunque interrarlo al di sotto della infrastruttura viaria;

22) sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali;

23) durante la fase esecutiva si dovranno integralmente rispettare le indicazioni progettuali dettate dal Geol. Vigna nella Relazione Geologica e nella Relazione Geologica integrativa, in particolare dovranno essere stabilizzate le scarpate di valle mediante struttura consolidata del tipo "unghia di valle";

24) al termine dei lavori si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.

25) devono essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di rinverdimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;

26) devono essere trasmesse, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestali ed al comune di Ala di Stura:

a) comunicazione di inizio lavori, allegando copia del parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 12 della L.r. n° 37/2006;

b) comunicazione ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

27) ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della L.r. 45/1989 e ss.mm.ii., l'opera è interdetta al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza e antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Il divieto di passaggio deve essere reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante la scritta: "Divieto di passaggio (art. 2, legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)". L'accesso per scopi professionali deve essere giustificato con adeguata documentazione da esibirsi nel caso di controlli all'autorità di vigilanza.

28) Il titolare dell'autorizzazione è esonerato:

a) dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto l'intervento rientra tra quelli individuati al comma 2 dello stesso articolo per i quali non è dovuta

b) dalla realizzazione del rimboschimento o dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989, in quanto l'opera persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

c) dalla compensazione prevista al comma 4 dell'art 19 della L.r. 4/2009 in quanto l'intervento rientra tra le attività di gestione forestale previste all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n° 34/2018 e non costituisce trasformazione del bosco come stabilito all'art. 8, comma 1, dello stesso Decreto.

29) La presente autorizzazione ha validità di anni tre a partire dalla data della presente determinazione. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse ed nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione.

30) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste.

31) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del titolare dell'autorizzazione, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del titolare dell'autorizzazione di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'opera realizzata;

32) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di:

a) procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di richiedere al titolare dell'autorizzazione il versamento della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità dal progetto licenziato; nello specifico, i lavori eseguiti e non autorizzati secondo legge citata devono essere oggetto di procedura di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, in base al punto 12 della CPGR n° 4/AMD del 03/04/2012 a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

per Il Responsabile di Settore
il Responsabile Vicario
Arch. Graziano Volpe